

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 24/10/2013 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia, la ditta [REDACTED] in persona del proprio legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio l'INPS al fine di ottenere sentenza di accertamento negativo dell'obbligo contributivo emerso a proprio carico dal verbale ispettivo n.281361 del 7/8/2012 redatto da funzionari della sede INPS di Reggio Emilia.

A seguito del predetto accertamento amministrativo, avvenuto con primo accesso ispettivo in loco in data 23/7/2012, veniva contestato alla società odierna ricorrente - la quale esercita attività di gestione di un pubblico esercizio di mescita e preparazione e somministrazione di alimenti - d'aver omesso di effettuare la debita formazione professionale nei confronti della dipendente [REDACTED] assunta con contratto di apprendistato, operando di conseguenza il disconoscimento di tale rapporto e con richiesta di regolarizzazione previdenziale per tale posizione.

A sostegno della propria domanda la ricorrente deduce l'infondatezza dei rilievi ispettivi.

Si costituiva nei termini INPS chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della fondatezza degli accertamenti ispettivi.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, per altro tardivamente dedotta da parte attrice, all'udienza del 24 settembre 2014, ritenuta la stessa matura per la decisione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura all'esito della camera di consiglio.

La domanda attrice non appare fondata e va respinta.

Il verbale ispettivo in atti è stato emesso sulla base delle dichiarazioni raccolte dalla stessa titolare [REDACTED] in sede di primo

accesso, quando la stessa dichiarò agli ispettori: "...Occupiamo una dipendente che è mia sorella, [REDACTED] Lavora 8 ore al giorno. Io lavoro al mattino insieme a mio cognato. Al pomeriggio lavorano mia sorella e mio cugino. Ci alterniamo in 4 al lavoro. Il bar apre dalle 6.00 fino alle 24.00. L'unica dipendente del bar è mia sorella che lavora dal marzo 2012, che vive con me. Noi 4 lavoratori del bar siamo in famiglia e viviamo insieme. Parlo bene l'italiano e comunque lo capisco perché ho frequentato dei corsi per gli alimentari. Non so quanto viene pagata mia sorella. Sono socio amministratore, però tutti noi 3 soci gestiamo l'attività. Mia sorella lavora tutti i giorni.

[...]

Vi esibisco il contratto di lavoro di mia sorella che è assunta dal 5 marzo 2012 come apprendista a tempo pieno, come operatore della ristorazione.

Nessuno insegna il lavoro a mia sorella perché sapeva già fare il lavoro in quanto aveva già fatto la barista a Castelnuovo di Sotto e in altri bar. Ha fatto il corso per l'abilitazione agli alimenti e possiede l'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, rilasciato a seguito del corso per commercio e somministrazione di alimenti e bevande, che possiedo anch'io ed è l'unico corso che ho fatto.

Il corso frequentato e registrato di mia sorella è del 20/4/2012.

Ha frequentato, come me, anche il corso gestito da [REDACTED] Peggio, per responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rischi, dal 7 marzo 2012 al 20 aprile 2012."

Sempre in sede ispettiva la sig.ra [REDACTED] poteva esibire unicamente un ipotetico "PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE" (anche PFI) privo degli elementi essenziali quali il numero identificativo del piano (n° modulo), il periodo di formazione, un programma di ore di formazione

teorica, il luogo di svolgimento di tale formazione, la data e la sottoscrizione delle parti: sostanzialmente, un modulo in bianco.

In questa sede giudiziaria parte ricorrente ha prodotto lo stesso PFI completo di tutti gli elementi non riscontrati al momento dell'accesso ispettivo, e tuttavia senza data e recante una data 'di stampa' in fondo alle pagine che riporta il 12/11/2012, dunque data successiva all'accesso ispettivo di cui si discute.

Appare allora più che verosimile il sospetto avanzato dall'INPS nella propria memoria di costituzione, e cioè che il PFI non fosse esistente al momento dell'accesso ispettivo (e dunque per tutta la antecedente durata del contratto di apprendistato) e sia stato redatto successivamente per cercare di sistemare la lacuna.

Conferma di ciò si ha osservando che il Progetto di apprendistato professionalizzante redatto dal consulente FORMART è datato 27/11/2012.

I due elementi anzidetti (piena professionalità della dipendente [redacted] [redacted] in quanto proveniente da analoghe esperienze professionali svolte in passato, ed in quanto munita di specifici diplomi in materia di ristorazione e sicurezza: mancanza di PFI, di tutor, di formazione esterna) fanno ritenere certo che nel caso in esame la formazione della lavoratrice sia stata completamente omessa.


Tanto basta per ritenere nullo il contratto di apprendistato per carenza di uno dei requisiti essenziali dello stesso; e di conseguenza per ricondurre il rapporto di lavoro de quo sotto l'alveo della normale subordinazione a tempo indeterminato.

Per ragioni di equità, trattandosi di una piccola realtà economica gestita a livello familiare da persone straniere, le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.


PQM

- Rigetta il ricorso:
- compensa tra le parti in causa le spese del presente giudizio.

REGGIO EMILIA, 24 settembre 2014

IL G.I.
D.ssa Elena Vezzosi


Si dà atto che la presente sentenza è stata depositata in formato cartaceo alle ore 15.31 del 24 settembre 2014 per non funzionamento del sistema telematico in uso al Tribunale di Reggio Emilia

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Elena Vezzosi


TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET 2014
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudia Cattizzani
